



## REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini snc - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1080 DEL 1 DIC. 2020

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Comunità terapeutiche di cui all'art. 115 e segg. del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con sedi operative nel territorio aziendale -Provvedimenti per l'anno 2021.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 del 11/09/2019 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore dell'U.O.C. Gestione Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati, datata **01/12/2020**;

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

**ACQUISITI** i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

#### DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole




Il Direttore Amministrativo Aziendale  
(Giulietta Capocasa)

Parere favorevole



Il Direttore Sanitario Aziendale  
(Angelo Muraglia)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas Schael)



**Proposta di deliberazione  
per il  
Direttore Generale**

OGGETTO: Comunità terapeutiche di cui all'art. 115 e seguenti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con sedi operative nel territorio aziendale -Provvedimenti per l'anno 2021.

Il Direttore dell'Unità Operativa Gestione Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

**PREMESSO** che:

- l'art.115 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "*Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*" dispone che le Aziende USL possano avvalersi, nell'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, della collaborazione degli enti ausiliari, ed i successivi artt. 116 e 117 dello stesso decreto stabiliscono che tale collaborazione debba attuarsi mediante apposite convenzioni, per la cui stipula è condizione necessaria l'iscrizione dell'Ente nell'apposito Albo delle Regioni di rispettiva appartenenza;
- la Regione Abruzzo, in attuazione del predetto Testo Unico, ha emanato la Legge regionale 21 luglio 1993 n. 28, recante "*Disciplina delle attività di prevenzione e recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza [...] - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari*", a norma della quale le strutture operanti nell'area assistenziale delle dipendenze patologiche operano in regime di convenzione con le Aziende USL di rispettiva competenza, secondo standard organizzativi operativi e assistenziali definiti dalla stessa legge;
- con l'entrata in vigore della Legge regionale 31.07.2007, n.32 e s.m.i. recante "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*", le comunità terapeutiche iscritte all'Albo degli Enti ausiliari di cui alla L.R. 28/1993, già operanti sul territorio della Regione Abruzzo in base a rapporti convenzionali con le Aziende sanitarie locali, si trovano nella fase di accreditamento predefinitivo;
- con il decreto del Commissario ad Acta 52/2012 sono state istituite nuove tipologie assistenziali per le Dipendenze patologiche, successivamente recepite dal decreto del Commissario ad Acta 117/2016;
- con decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013 del 22.07.2013 sono stati approvati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, per ciascuna delle tipologie di strutture eroganti prestazioni terapeutiche riabilitative istituite con DCA 52/2012, integrando al tal fine il Manuale di Autorizzazione e Accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.591/P del 01/07/2008 e s.m.i.;
- con decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 23 marzo 2015 sono state determinate le tariffe per le prestazioni residenziali e semiresidenziali rese dalle comunità terapeutiche dell'area delle dipendenze patologiche;

- con decreto del Commissario ad Acta n. 87 del 31 agosto 2015 è stato avviato il procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture che operano nell'area assistenziale delle dipendenze patologiche nella regione Abruzzo, secondo le tipologie assistenziali stabilite dal decreto del Commissario ad Acta 52/2012 e recepite dal decreto del Commissario ad Acta 117/2016, in relazione alle quali trovano applicazione le schede sinottiche e le tariffe approvate dal decreto del Commissario ad Acta n. 36/2015 ed i requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013 del 22.07.2013;
- la Giunta Regionale d'Abruzzo con propria deliberazione n. 129 del 30.03.2017 recante "*Ri-conversione della rete regionale - residenziale e semiresidenziale - Aree Disabilità, riabilitazione e dipendenze patologiche. Disposizioni.*" ha demandato ad un successivo provvedimento la disciplina e l'avvio del processo di riordino della rete di strutture attualmente operanti nell'area delle dipendenze patologiche da riclassificare secondo le tipologie previste dal decreto del Commissario ad Acta 52/2012;
- l'iter procedimentale definito dalla richiamata deliberazione è stato avviato con la costituzione di un Gruppo di Lavoro Regione- Asl incardinato presso l'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) che ha elaborato una proposta di riorganizzazione delle strutture afferenti l'area dipendenze patologiche propedeutica alla transizione delle comunità terapeutiche operanti in Abruzzo dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento;

**VISTA e RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 11/11/2019 ad oggetto "Riorganizzazione Area Dipendenze Patologiche. Approvazione ed ulteriori disposizioni", con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha, in particolare:

1. approvato la Documentazione tecnica trasmessa dall'ASR con valenza di Testo Unico concernente la riorganizzazione dell'area dipendenze patologiche, allegata allo stesso provvedimento, modificando, per l'effetto, la Scheda di Autorizzazione 4.3.1 del vigente Manuale di Autorizzazione (ex DGR n.591/P e s.m.i.) ed avviando il procedimento di riordino ivi delineato;
2. stabilito che le tariffe rideterminate dalla Documentazione di cui al punto precedente troveranno applicazione solo alla definizione dei procedimenti di riordino di cui sopra;
3. stabilito che, "***in attesa della conclusione dei processi di autorizzazione definitiva e di accreditamento definitivo delle dotazioni derivanti dalla suddetta riorganizzazione, le AASSLL della regione Abruzzo dovranno garantire gli attuali livelli essenziali di assistenza in coerenza e nei limiti dei vincoli di spesa previsti da rispettivi strumenti di programmazione approvati dalla Giunta Regionale***";

EVIDENZIATO che:

- sulla base degli indirizzi regionali della programmazione triennale 2020-2022 approvati con deliberazione n.751 del 27/11/2020, del redigendo bilancio di previsione 2021, gli acquisiti di prestazioni sanitarie da privati che non rientrano nell'ambito dei contratti ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., si è tenuto conto del costo da consuntivo 2019 a cui è stato aggiunto il tasso di crescita medio annuo 2015-2019;



- il DPCM del 12 gennaio 2017, con riferimento alle Dipendenze Patologiche, agli articoli 28 e 35 del capo Assistenza Socio-sanitaria ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza, prevedendo che nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto (articolo 28), oltre dell'assistenza semiresidenziale e residenziale (articolo 35) il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate o con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione n. 369 del 20/12/2019, avente ad oggetto: *“Comunità terapeutiche di cui all’art. 115 e segg. del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con sedi operative nel territorio aziendale. Provvedimenti anno 2020”* di approvazione delle convenzioni disciplinanti l'erogazione di prestazioni residenziali – Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche per l'annualità 2020, sottoscritte con le associazioni “Il Sentiero” di Chieti, “Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza” di Chieti, “Progetto Vita” di Lanciano e “Soggiorno Proposta” di Ortona;

**VISTA** la richiesta del Direttore dell'UOC aziendale Dipendenze Patologiche – Ser.T., giusta nota in data 26.11.2020 prot. 1888, di rinnovare le convenzioni con le associazioni “Il Sentiero” di Chieti, “Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza” di Chieti, “Progetto Vita” di Lanciano e “Soggiorno Proposta” di Ortona nelle more del completamento delle procedure di accreditamento ex DGR 665 del 11/11/2019 (nota allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub 1);

**DATO ATTO** che, nelle more del completamento delle procedure attivate a livello regionale per il riordino della rete di strutture attualmente operanti nell'area delle dipendenze patologiche, i rapporti convenzionali con le Aziende sanitarie locali sono funzionali a garantire la prosecuzione, provvisoriamente, delle attività sanitarie ricomprese nei LEA già espletate negli anni pregressi, nei limiti dei posti letto già autorizzati dai rispettivi Comuni ai sensi della L.R. 32/2007;

**TENUTO CONTO** che il limite dei vincoli di spesa previsti dagli indirizzi per la redazione degli strumenti di programmazione approvati dalla Giunta Regionale, sulla base del costo da consuntivo 2019 a cui è stato aggiunto il tasso di crescita medio annuo 2015-2019, consente di confermare per l'anno 2021 il valore contrattuale (budget) assegnato a ciascun Ente Ausiliario con deliberazione n. 369/2019 nonché di adeguare l'importo assegnato alla Associazione “Il Sentiero”, in quanto la stessa ha attivato solamente nel mese di giugno 2020 i posti letto disponibili presso la sede operativa Il Sentiero della Gioia, sede già convenzionata a decorrere dalla annualità 2019, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione n. 72 del 24.01.2019, che qui si intende integralmente richiamata;

**RITENUTO**, pertanto, nelle more della conclusione del processo di riordino della rete delle dipendenze patologiche, di dover garantire gli attuali livelli essenziali di assistenza in coerenza e nei limiti dei vincoli di spesa previsti dagli indirizzi per la redazione degli strumenti di programmazione approvati dalla Giunta Regionale e per l'effetto procedere:

- al rinnovo delle convenzioni in essere con le associazioni "Il Sentiero" di Chieti, "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza" di Chieti, "Progetto Vita" di Lanciano e "Soggiorno Proposta" di Ortona, disciplinanti l'erogazione di prestazioni residenziali – Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche, alle medesime condizioni esplicitate nelle stesse;
- alla contestuale definizione il valore contrattuale assegnato a ciascuna convenzione, in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla DGR 665/2019, prevedendo la spesa per l'anno 2021 pari a € 230.000,00, così ripartita:

ENTE AUSILIARIO	BUDGET 2021
ALI D'AQUILA	€ 75.000,00
SOGGIORNO PROPOSTA	€ 50.000,00
IL SENTIERO IL SENTIERO DELLA GIOIA	€ 50.000,00
PROGETTO VITA	€ 55.000,00
Totale	€ 230.000,00

- all'approvazione degli allegati schemi di convenzione quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento sub 2,3,4,5;

**PRECISATO** che:

- le prestazioni saranno remunerate alle tariffe stabilite dal decreto del Commissario ad Acta n.36/2015;
- le convenzioni si intendono riferite alle prestazioni rese in forza dei provvedimenti autorizzativi comunali di ciascuna sede operativa, rilasciati ai sensi della L.R. 32/2007;
- la spesa complessiva di euro 230.000,00 è stata già prevista sul conto di contabilità generale 07.02.01.12.21 del redigendo Bilancio di Previsione 2021;

### **PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

**per i motivi esposti in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:**

1. **di sottoscrivere** con le associazioni "Il Sentiero" di Chieti, "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza" di Chieti, "Progetto Vita" di Lanciano e "Soggiorno Proposta" di Ortona, le convenzioni disciplinanti l'erogazione di prestazioni residenziali – Area assistenziale delle Dipendenze Patologiche per l'annualità 2021, di cui agli schemi allegati quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento sub 2,3,4 e 5;



**2. di dare atto che:**

- a. il valore contrattuale per l'anno 2021 assegnato a ciascuna convenzione è definito, in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla DGR 665/2019, come di seguito dettagliato:

ENTE AUSILIARIO	BUDGET 2021
ALI D'AQUILA	€ 75.000,00
SOGGIORNO PROPOSTA	€ 50.000,00
IL SENTIERO IL SENTIERO DELLA GIOIA	€ 50.000,00
PROGETTO VITA	€ 55.000,00
Totale	€ 230.000,00

- b. le prestazioni saranno remunerate alle tariffe stabilite dal decreto del Commissario ad Acta n.36/2015;
- c. le convenzioni si intendono riferite alle prestazioni rese in forza dei provvedimenti autorizzativi comunali di ciascuna sede operativa, rilasciati ai sensi della L.R. 32/2007;
- d. le Convenzioni avranno effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le AA.SS.LL. del SSN, ai sensi dell'articolo 11 del testo convenzionale, previa comunicazione alla Regione Abruzzo ed al Ministero della Salute, entro il termine di 15 giorni dalla relativa sottoscrizione;
- e. la durata delle convenzioni potrà essere inferiore ai mesi dodici qualora, all'esito della riorganizzazione delle strutture afferenti l'area dipendenze patologiche e della transizione delle comunità terapeutiche operanti in Abruzzo dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento definitivo, si potrà procedere alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici con le Associazioni in parola, mediante stipula di apposito accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., come previsto dal novellato art. 117 del decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- f. le spese derivanti dal presente atto saranno imputate sul bilancio d'esercizio 2021, conto 0702011221 "da privato per assistenza tossicodipendenti ed alcolisti", codice SIOPE U3115, centro di costo ADAPAT 00809199 Gestione Erogatori privati, nei limiti delle effettive ammissioni;
3. **di demandare** alla UOC Gestione accordi contrattuali con gli erogatori privati la liquidazione delle fatture relative alle prestazioni dedotte nelle convenzioni, previa verifica e controllo della correttezza e regolarità di esecuzione, da parte del Direttore UOC Dipendenze Patologiche – Ser.T. Aziendale;
4. **di conferire** al presente atto immediata esecutività stante la necessità di garantire, per il tramite delle associazioni in parola, l'erogazione senza soluzione di continuità delle attività dedotte nelle convenzioni;
5. **di stabilire** che del presente atto sia disposta la pubblicazione on-line del testo completo;

6. **di trasmettere copia** del presente provvedimento all' UOC Dipendenze Patologiche-SER.T., alla Regione Abruzzo, Al Ministero della Salute- Servizio pedagogico-riabilitativo, U.O.C. Contabilità e Bilancio, all'UOC proponente e al Collegio Sindacale.

La presente proposta di deliberazione consta di n°8 pagine e n. 5 allegati di n. 21 pagine.

L'Istruttore  
(Dott.ssa Barbara Pantaleone)

Il Direttore dell'U.O.C. proponente che attesta  
la legittimità e la regolarità dell'atto

Data 01/12/2020


(Dott. Francesco Bellisario)

Firma





Data 01/12/2020

Firma



**SCHEDA CONTABILE**

PRIMA PARTE (a cura della U.O. proponente)					
Importo spesa disposta col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE	Importo eventualmente non ricompreso negli stanziamenti di bilancio	descrizione della modalità di finanziamento dell'importo eccedente	Fonti di finanziamento finalizzate-progetti obiettivo e/o fondi finalizzati (Indicare estremi atto Regionale e Aziendale di concessione/destinazione del finanziamento, ecc.)
€ 230.000,00		07.02 01.12.21			20.02.01.01
Il Direttore della U.O. proponente 					
Data <u>01/12/2020</u>					

SECONDA PARTE ( A CURA DELLA UO BILANCIO)			
CONTO DI CO.GE.	CAPIENZA VOCE DI CONTO (Indicare Sì/No e Importo)	CAPIENZA FONDI FINANZIAMENTO SPECIFICO (Indicare L.P. o fondo specifico di finanziamento)	IMPORTO NON COPERTO (Indicare Importo fuori previsione di Bilancio)
07.02.01.12.21			
Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA/NON TROVA (barrare la voce che non interessa) capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno), come da tabella che precede.			
Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio 			
Data _____			

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno


3 DIC. 2020 con prot. n. 73556

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

- La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

*ad* La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



*f*

ALL. 1



**AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 Lanciano – Vasto - Chieti**  
**U.O.C. Dipendenze Patologiche – Ser.T.**  
*Direttore Dott.ssa Paola Fasciani*

*Servizio per le Dipendenze di Chieti*  
*Via Discesa delle Carceri, 4*  
*Tel 0871 358866 Fax 0871 358843*  
*e-mail [sert.chieti@asl2abruzzo.it](mailto:sert.chieti@asl2abruzzo.it)*  
*e-mail certificata [sert.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:sert.chieti@pec.asl2abruzzo.it)*  
Prot. 1888  
Chieti, 26/11/2020

**Al Direttore Generale**  
**ASL Lanciano Vasto Chieti**  
Thomas Schael

**Al Direttore Amministrativo Aziendale**  
Giulietta Capocasa

**Al Direttore Sanitario Aziendale**  
Angelo Muraglia

E p.c. **Al Direttore**  
**UO Gestione Accordi Contrattuali con**  
**gli Erogatori Privati**  
Francesco Bellisario

**Oggetto:** rinnovo convenzione tra la ASL Lanciano Vasto Chieti e Associazioni ONLUS per l'assistenza residenziale e semiresidenziale relative a dipendenze patologiche con sedi operative nel territorio aziendale.

Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento (D.G. 655 del 11/11/2019 della Regione Abruzzo)

**si richiede il rinnovo delle Convenzioni in scadenza al 31/12/2020**

con le Associazioni Onlus, iscritte all'albo degli Enti Ausiliari della Regione Abruzzo, che gestiscono le Comunità Terapeutiche – tipologia Pedagogico-Riabilitativa – incidenti sul territorio aziendale riportate di seguito:

- “Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza” ONLUS di Chieti
- “Il Sentiero” ONLUS di Chieti
- “Soggiorno Proposta” ONLUS di Ortona (CH)
- “Progetto Vita” ONLUS di Lanciano (CH)

Distinti saluti.

**Il Direttore UOC Servizi per le Dipendenze**  
\*F.to Dr.ssa Paola Fasciani

\* Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

## CONVENZIONE

### TRA

**L'Azienda Sanitaria Locale N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti**, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti alla via dei Vestini snc – in seguito indicata come "ASL" – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* **Thomas Schael** da una parte

### E

L'Associazione "**Il Sentiero**" – **Onlus**, con sede in Chieti, Via dei Frentani, 447/A, in persona del legale rappresentante **Suor Odilia D'Avella**, nata a Montefalcone Valfortore (BN) il 09.12.1937 e residente a Chieti, in Via dei Frentani, 447/A, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative (comunità terapeutiche) denominate **Comunità Terapeutica "Il Sentiero"**, sita a Chieti in via dei Frentani 447/A e **Comunità Terapeutica "Il Sentiero della Gioia"**, sita a Chieti in via Strada per Torrevecchia Teatina n.47 ed iscritte con provvedimento n. 400 del 23/07/1997 all'Albo degli Enti Ausiliari ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 luglio 1993, n.28 ed in ottemperanza dell'art 116 del Testo Unico della legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. n.309 del 9 ottobre 1990,

dall'altra

### PREMESSO

- che il suddetto Ente Ausiliario svolge, presso le sedi operative, la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di leggi, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
- che le attività di che trattasi sono svolte nella sede operativa della Comunità Terapeutica "Il Sentiero", sita in Chieti, in via Dei Frentani, 447/A, in forma residenziale, per l'intera settimana e nella sede operativa della Comunità Terapeutica "Il Sentiero della Gioia", sita in Chieti, in via Strada per Torrevecchia Teatina n.47, in forma residenziale e semiresidenziale, per l'intera settimana;
- che le suddette sedi operative si avvalgono di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo;
- che le stesse sedi operative sono in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale predetto;
- che la A.S.L. n.2 Lanciano-Vasto-Chieti ha accertato, mediante acquisizione della relazione rimessa dalla U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T, la sussistenza di tutti i presupposti di funzionalità necessari all'attuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza e di alcooldipendenza per la tipologia pedagogico-riabilitativa;

tutto ciò premesso,

A detto Ser.T sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 30 novembre 1990, n.444.

#### **ART. 4 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA**

Al fine di evitare ogni forma di cronicizzazione, tre mesi prima del previsto termine del programma terapeutico residenziale, concordato con ciascun soggetto, il Ser.T. Aziendale e la Comunità Terapeutica, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati e attuano, se ritenute necessarie, variazioni alle fasi del programma, non escludendo la possibilità di anticipo o di allungamento dei termini temporali disposti in prima istanza e relazionando in merito.

La Comunità Terapeutica si impegna a comunicare al Ser.D., con tempestività, tutte le variazioni al programma terapeutico ascrivibili alla volontà del soggetto in trattamento.

#### **ART. 5 FORMAZIONE**

La ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, per il tramite della U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T, e la Comunità Terapeutica promuovono e realizzano iniziative di aggiornamento scientifico nella disciplina delle dipendenze patologiche di tossicodipendenza e di alcooldipendenza ed eventi finalizzati alla formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, dandone reciproca comunicazione ed invito alla partecipazione con propri operatori.

#### **ART. 6 CORRISPETTIVI E VALORE CONTRATTUALE**

L'ammissione dei soggetti alla Comunità Terapeutica, con retta a carico della ASL di residenza degli stessi, ha luogo mediante l'invio di apposita autorizzazione all'ingresso, entro i seguenti contestuali limiti:

- numero complessivo massimo di 12 (dodici) unità in regime residenziale, per la sede "Il Sentiero";
- numero complessivo massimo di 7 (sette) unità in regime residenziale e 7 (sette) unità in regime semiresidenziale, per la sede "Il Sentiero della Gioia";
- valore contrattuale complessivo annuo pari ad € 50.000,00

In applicazione del decreto del commissario ad acta n.36/2015 del 23.03.2017, provvedimento regionale di determinazione delle rette vigente, la ASL di residenza di ciascun soggetto, corrisponderà alla Associazione "Il Sentiero" onlus di Chieti, per effetto della presente convenzione, le tariffe relative ai *setting* assistenziali dalla stessa erogati.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Comunità Terapeutica.

Per i periodi di assenza del soggetto dalle Comunità Terapeutiche, immediatamente notificati al Ser.D., viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il Ser.D., in attuazione del progetto.

La liquidazione delle somme dovute, da corrispondere entro novanta giorni dalla ricezione dei documenti di spesa, in cui devono essere indicati i dati anagrafici dell'utente, la retta applicata e il periodo fatturato, è subordinata all'acquisizione del verbale relativo alle attività di verifica, di cui al precedente punto 3.

412 del 30 dicembre 1991.

**ART. 11**  
**EFFETTI DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale.

Essa viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione e al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, \_\_\_\_\_

Per la ASL N.2 Lanciano-Vasto-Chieti

Per l'Associazione " Il Sentiero " -  
Onlus di Chieti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas Schael)

IL PRESIDENTE  
(Suor Odilia D'Avella)

**CONVENZIONE****TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale N.2 Lanciano-Vasto-Chieti**, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti alla via dei Vestini snc – in seguito indicata come "ASL" – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* **Thomas Schael**,  
da una parte

**E**

L'Associazione "**Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza**" – **Onlus** con sede in Chieti alla Via dei Frentani n. 81, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Ermanno Di Bonaventura**, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18.03.1954 e residente a Chieti in via Cesare De Lollis n. 24, che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa (comunità terapeutica) denominata **Comunità "Ali d'Aquila"**, sita a Chieti in via dei Frentani n. 81 ed iscritta con provvedimento n. 312 del 17.06.1997 all'Albo degli Enti Ausiliari, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 luglio 1993, n.28 e inottemperanza dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990,  
dall'altra

**PREMESSO:**

- Che il suddetto Ente Ausiliario svolge, presso la sede operativa, la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di leggi, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
- Che le attività di che trattasi sono svolte nella sede operativa della Comunità Terapeutica "Ali d'Aquila", sita in via dei Frentani n. 81, in forma residenziale per l'intera settimana;
- che la suddetta sede operativa si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo regionale;
- che la stessa sede operativa è in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione all'Albo predetto;
- Che la A.S.L. n.2 Lanciano-Vasto-Chieti ha accertato, mediante acquisizione della relazione rimessa dalla U.O.C. Dipendenze Patologiche - Ser.T, la sussistenza di tutti i presupposti di funzionalità necessari all'attuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza per la tipologia pedagogico-riabilitativa;

tutto ciò premesso,

attuato presso una sede operativa sita al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere delegata al Ser.D. territorialmente competente.

A detto Ser.D. sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 30 novembre 1990, n.444.

#### **ART. 4 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA**

Al fine di evitare ogni forma di cronicizzazione, tre mesi prima del previsto termine del programma terapeutico residenziale, concordato con ciascun soggetto, il Ser.D. Aziendale e la Comunità Terapeutica, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati e attuano, se ritenute necessarie, variazioni alle fasi del programma, non escludendo la possibilità di anticipo o di allungamento dei termini temporali disposti in prima istanza e relazionando in merito.

La Comunità Terapeutica si impegna a comunicare al Ser.D, con tempestività, tutte le variazioni al programma terapeutico ascrivibili alla volontà del soggetto in trattamento.

#### **ART. 5 FORMAZIONE**

La ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, per il tramite della U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T, e la Comunità Terapeutica promuovono e realizzano iniziative di aggiornamento scientifico nella disciplina delle dipendenze patologiche di tossicodipendenza ed eventi finalizzati alla formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, dandone reciproca comunicazione ed invito alla partecipazione con propri operatori.

#### **ART. 6 CORRISPETTIVI E VALORE CONTRATTUALE**

L'ammissione dei soggetti alla Comunità Terapeutica, con retta a carico della ASL di residenza degli stessi, ha luogo, mediante l'invio di apposita autorizzazione all'ingresso, entro i seguenti contestuali limiti:

- numero complessivo massimo di 11 (undici) unità in regime residenziale,
- valore contrattuale pari ad € 75.000,00.

Le rette giornaliere sono omnicomprensive e determinate con le modalità previste nel successivo art.10, tenendo conto del carattere residenziale dell'intervento terapeutico educativo.

In applicazione del decreto del commissario ad acta n.36/2015 del 23.03.2017, provvedimento regionale di determinazione delle rette vigente, la ASL di residenza di ciascun soggetto, corrisponderà alla Associazione "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza" Onlus di Chieti, per effetto della presente convenzione, le tariffe relative ai *setting* assistenziali dalla stessa erogati.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Comunità Terapeutica.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla Comunità Terapeutica, immediatamente notificati al Ser.D., viene riconosciuta, a domanda e fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere

**ART. 10**  
**VARIAZIONE DELLE RETTE**

La misura delle rette di cui all'art. 6 è notificata dalla Regione Abruzzo nei tempi prescritti e secondo i criteri di determinazione tariffaria stabiliti da trattative nazionali fra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale e la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

**ART. 11**  
**EFFETTI DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale.  
Essa viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione e al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, \_\_\_\_\_

Per la ASL N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas Schael)

Per l'Associazione "Centro Solidarietà  
Incontro Ascolto e Prima  
Accoglienza" Onlus - Chieti

IL PRESIDENTE  
(Ermanno Di Bonaventura)



**CONVENZIONE****TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale N.2 Lanciano-Vasto-Chieti**, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti alla via dei Vestini snc – in seguito indicata come “ASL” – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* **Thomas Schael**,  
da una parte

**E**

L'Associazione di Volontariato “**Progetto Vita**” - **Onlus** con sede in Lanciano alla Contrada Villa Pasquini n. 44, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Rullo Arcangelo**, nato a Guardiagrele (CH) il 07.11.1940 e residente a Lanciano in viale Marconi n. 63, che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa (comunità terapeutica) denominata “**Progetto Vita**”, sita a Lanciano alla Contrada Villa Pasquini n. 44 ed iscritta con provvedimento n. 227 del 12.05.1988 all'Albo degli Enti Ausiliari, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 luglio 1993, n.28 e in ottemperanza dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990,

dall'altra

**PREMESSO:**

- che il suddetto Ente Ausiliario svolge, presso la sede operativa, la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di leggi, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
- che le attività di che trattasi sono svolte nella sede operativa della Comunità Terapeutica “Progetto Vita”, sita in Contrada Villa Pasquini n. 44, in forma residenziale per l'intera settimana;
- che la stessa sede operativa è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di prestazioni pedagogico - riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti in regime residenziale, per 8 posti letto;
- che la A.S.L. n.2 Lanciano-Vasto-Chieti ha accertato, mediante acquisizione della relazione rimessa dalla U.O.C. Dipendenze Patologiche - Ser.T, la sussistenza di tutti i presupposti di funzionalità necessari all'attuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza;

tutto ciò premesso,

Qualora il Ser.D. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere delegata al Ser.T. territorialmente competente.

A detto Ser.D. sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 30 novembre 1990, n. 444.

#### **ART. 4 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA**

Al fine di evitare ogni forma di cronicizzazione, tre mesi prima del previsto termine del programma terapeutico residenziale, concordato con ciascun soggetto, il Ser.D. Aziendale e la Comunità Terapeutica, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati e attuano, se ritenute necessarie, variazioni alle fasi del programma, non escludendo la possibilità di anticipo o di allungamento dei termini temporali disposti in prima istanza e relazionando in merito.

La Comunità Terapeutica si impegna a comunicare al Ser.D, con tempestività, tutte le variazioni al programma terapeutico ascrivibili alla volontà del soggetto in trattamento.

#### **ART. 5 FORMAZIONE**

La ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, per il tramite della U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T, e la Comunità Terapeutica promuovono e realizzano iniziative di aggiornamento scientifico nella disciplina delle dipendenze patologiche di tossicodipendenza ed eventi finalizzati alla formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, dandone reciproca comunicazione ed invito alla partecipazione con propri operatori.

#### **ART. 6 CORRISPETTIVI E VALORE CONTRATTUALE**

L'ammissione dei soggetti alla Comunità Terapeutica, con retta a carico della ASL di residenza degli stessi, ha luogo, mediante l'invio di apposita autorizzazione all'ingresso, entro i seguenti contestuali limiti:

- numero complessivo massimo di 8 (otto) unità in regime residenziale,
- valore contrattuale pari ad € 55.000,00.

Le rette giornaliere sono onnicomprensive e determinate con le modalità previste nel successivo art.10, tenendo conto del carattere residenziale dell'intervento terapeutico educativo.

In applicazione del decreto del commissario ad acta n.36/2015 del 23.03.2017, provvedimento regionale di determinazione delle rette vigente, la ASL di residenza di ciascun soggetto, corrisponderà alla Associazione "Progetto Vita" Onlus di Lanciano, per effetto della presente convenzione, le tariffe relative ai *setting* assistenziali dalla stessa erogati: € 40,00 al giorno per ciascun ospite in regime residenziale (comunità educativo-assistenziale).

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella Comunità Terapeutica.



adozione di provvedimenti amministrativi di definizione di ulteriori indirizzi programmatori della Regione Abruzzo incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa deve ritenersi automaticamente modificata ed integrata.

**ART. 10**  
**VARIAZIONE DELLE RETTE**

La misura delle rette di cui all'art. 6 è notificata dalla Regione Abruzzo nei tempi prescritti e secondo i criteri di determinazione tariffaria stabiliti da trattative nazionali fra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale e la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

**ART. 11**  
**EFFETTI DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale. Essa viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione e al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, \_\_\_\_\_

Per la ASL N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti

Per l'Associazione "Progetto Vita"  
Onlus - Lanciano

IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas Schael)

IL PRESIDENTE  
(Arcangelo Rullo)

**CONVENZIONE****TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale N.2 Lanciano-Vasto-Chieti**, (C.F. 02307130696), con sede legale in Chieti alla via dei Vestini snc – in seguito indicata come "ASL" – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* **Thomas Schael**,  
da una parte

**E**

L'Associazione di promozione sociale "**Soggiorno Proposta**" con sede in Ortona, Contrada Villamagna n. 4, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Don Daniele Pusti** nato a Figline Valdarno (FI) il 24.12.1957 e residente ad Ortona, Contrada Morrecine n.9, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative (comunità terapeutiche) denominate:

- Soggiorno Proposta – "**San Pietro**", sita in Contrada Villamagna n. 4, 66026 Ortona
- Soggiorno Proposta – "**Morrecine**", sita in Contrada Morrecine n.9, 66026 Ortona

iscritte con provvedimento n. 365 del 09.07.1997 all'Albo degli Enti Ausiliari, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21 luglio 1993, n.28 e in ottemperanza all'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990,

dall'altra

**PREMESSO:**

- che il suddetto Ente Ausiliario svolge, presso la sede operativa, la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di leggi, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
- che le attività di che trattasi sono svolte nelle sedi operative della Comunità Terapeutica "San Pietro", sita in Contrada Villamagna n. 4 di Ortona e "Morrecine" sita in Contrada Morrecine n. 9 di Ortona, in forma residenziale per l'intera settimana;
- che le suddette sedi operative si avvalgono di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo regionale;
- che le stesse sedi operative sono in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione all'Albo predetto;

### **ART. 3 VERIFICHE PERIODICHE**

Il Ser.D. Aziendale e la Comunità terapeutica verificano periodicamente, in modo congiunto, l'andamento del programma terapeutico e ne concordano le eventuali variazioni.

Qualora il Ser.D. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere delegata al Ser.D. territorialmente competente.

A detto Ser.D sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 30 novembre 1990, n.444.

### **ART. 4 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA**

Al fine di evitare ogni forma di cronicizzazione, tre mesi prima del previsto termine del programma terapeutico residenziale, concordato con ciascun soggetto, il Ser.D. Aziendale e la Comunità Terapeutica, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati e attuano, se ritenute necessarie, variazioni alle fasi del programma, non escludendo la possibilità di anticipo o di allungamento dei termini temporali disposti in prima istanza e relazionando in merito.

La Comunità Terapeutica si impegna a comunicare al Ser.D., con tempestività, tutte le variazioni al programma terapeutico ascrivibili alla volontà del soggetto in trattamento.

### **ART. 5 FORMAZIONE**

La ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, per il tramite della U.O.C. Dipendenze Patologiche-Ser.T, e la Comunità Terapeutica promuovono e realizzano iniziative di aggiornamento scientifico nella disciplina delle dipendenze patologiche di tossicodipendenza ed eventi finalizzati alla formazione, qualificazione e riqualificazione del personale, dandone reciproca comunicazione ed invito alla partecipazione con propri operatori.

### **ART. 6 CORRISPETTIVI E VALORE CONTRATTUALE**

L'ammissione dei soggetti alla Comunità Terapeutica Soggiorno Proposta - Aps, con retta a carico della ASL di residenza degli stessi, ha luogo mediante apposita autorizzazione all'ingresso, entro il numero complessivo massimo di:

- 11 (undici) unità in regime residenziale, nella sede "**San Pietro**", sita in Contrada Villamagna n. 4, 66026 Ortona
- 13 (tredici) unità in regime residenziale, nella sede "**Morrecine**", sita in Contrada Morrecine n.9, 66026 Ortona
- valore contrattuale complessivo annuo pari ad € 50.000,00.

mediante l'invio di apposita autorizzazione all'ingresso.

**ART.9**  
**DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino a tutto il 31.12.2021 qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata A/R e salvo quanto previsto dal precedente art. 8.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali o regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi di definizione di ulteriori indirizzi programmatori della Regione Abruzzo incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa deve ritenersi automaticamente modificata ed integrata.

**ART. 10**  
**VARIAZIONE DELLE RETTE**

La misura delle rette di cui all'art. 6 è notificata dalla Regione Abruzzo nei tempi prescritti e secondo i criteri di determinazione tariffaria stabiliti da trattative nazionali fra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale e la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

**ART. 11**  
**EFFETTI DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale.

Essa viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione e al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni curandone la opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, \_\_\_\_\_

Per la ASL N. 2 Lanciano -Vasto-Chieti

Per l'Associazione "Soggiorno  
Proposta" Aps - Ortona

IL DIRETTORE GENERALE  
(Thomas Schael)

IL PRESIDENTE  
(Don Daniele Pusti)